

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-475 del 29/01/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242, comma 7. e art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a)) Titolo V Parte Quarta, L.R. 13/2015. Moretti Sauro S.r.l. con sede legale in Via Dismano, 1807 - Cesena (FC). Approvazione del Progetto di Bonifica proposto per la matrice "suolo superficiale insaturo" afferente l'area di piazzale antistante l'immobile di proprietà della ditta sito in Via Dismano, 1807 - Cesena (FC).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-518 del 29/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242, comma 7. e art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a) Titolo V Parte Quarta, L.R. 13/2015. Moretti Sauro S.r.l. con sede legale in Via Dismano, 1807 - Cesena (FC). Approvazione del Progetto di Bonifica proposto per la matrice **“suolo superficiale insaturo”** afferente l'area di piazzale antistante l'immobile di proprietà della ditta sito in **Via Dismano, 1807 - Cesena (FC).**

Moretti Sauro S.r.l. ditta proprietaria del terreno distinto al Foglio n. 75, particella n. 26 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Cesena.

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *“[...] La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. [...] Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. ”;*

Considerato, altresì, quanto disposto dall'art. 249 e relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento al punto 2.-2° caso, lettera a) (Bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l'analisi di rischio)) che stabilisce che il Progetto di Bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;*

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

Atteso che in attuazione della sopra citata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Richiamata la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, oggetto di rinnovo annuale, stipulata in attuazione del combinato disposto dell'art. 1., comma 85. della L. 56/2014 e dell'art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- *“[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]”;*
- *“[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]”;*

Atteso, pertanto, che la Regione e la Provincia, mediante Arpa, esercitano le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria di seguito riportata;

Considerato che con nota acquisita al PG/2023/166438 del 02.10.2023, la ditta Proponente Moretti Sauro S.r.l. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dichiarandosi quale soggetto non responsabile della potenziale contaminazione, l'elaborato denominato **"Rapporto tecnico Progetto operativo per la bonifica dei terreni a seguito dello spandimento accidentale di olio esausto del 17/09/2022 e considerazioni sulla presenza di alterazioni nelle acque del pozzo"**, datato 29.09.2023, di seguito denominato **"Progetto di Bonifica - settembre 2023"**;

Rilevato che con nota del 31.10.2023, PG/2023/184946, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpa di Forlì-Cesena ha, in particolare, comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., a partire dal giorno 02.10.2023, l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione della proposta di Progetto di Bonifica presentato ai sensi ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a)) al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ha convocato per il giorno 30.11.2023 apposita seduta della Conferenza di Servizi;

Dato atto che la seduta della Conferenza di Servizi è stata rinviata al giorno 14.12.2023 così come comunicato da Arpa SAC di Forlì-Cesena con nota del 30.11.2023, PG/2023/203778, in accoglimento della richiesta di posticipo avanzata dalla ditta Proponente acquisita al PG/2023/203191 del 29.11.2023;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza di Servizi decisoria simultanea tenutasi in data 14.12.2023 al fine di approvare il sopra citato Progetto di Bonifica, in occasione della quale si è dato atto, in particolare, che:

1. il procedimento di bonifica era stato attivato dalla ditta Moretti Sauro S.r.l. con nota acquisita al PG/2022/153482 del 20.09.2022 (Modulo A - Bonifiche della modulistica approvata dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 2218/2015) con la quale la medesima ditta, in particolare, aveva comunicato, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in qualità di soggetto non responsabile della potenziale contaminazione, che, in data 17.09.2022 a seguito di evento meteorologico eccezionale, presso la sede legale e operativa di Via Dismano, 1807 a Cesena, si erano determinate la rimozione della tettoia di copertura della buca di lavorazione "manutenzione/cambio olio automezzi" e, a causa della rottura della pompa di rilancio, la conseguente tracimazione accidentale di acqua mista ad olio esausto e convogliamento anche nella fognatura bianca comunale di Via Dismano;
2. l'evento potenzialmente contaminante del 17.09.2022 risultava aver interessato, complessivamente, l'area interna di pertinenza della sede della ditta di Via Dismano, 1807 e il piazzale parzialmente asfaltato antistante l'immobile di proprietà della medesima ditta (ove risulta ubicato il pozzetto di ispezione di un serbatoio interrato da 1 metro cubo collegato alla sopra citata buca di lavorazione mediante un tubo interrato di troppo pieno) ricadenti all'interno del territorio del Comune di Cesena nonché il tratto della fognatura bianca di Via Dismano e le acque superficiali e le sponde del fosso consorziale Dismano fino al territorio del Comune di Ravenna compreso;
3. la ditta aveva dichiarato nella sopra citata nota PG/2022/153482 di aver già provveduto alla rimozione e allo smaltimento dell'olio esausto e alla rimozione con relativo stoccaggio del terreno contaminato all'interno dell'area di pertinenza della ditta e aveva comunicato contestualmente l'intenzione di procedere alla tempestiva esecuzione di analisi sul terreno rimasto in posto per l'accertamento della qualità ambientale in riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione e l'impegno ad inviare ad Arpa SAC di Forlì-Cesena e agli Enti coinvolti i relativi Rapporti di prova;
4. con nota PG/2022/177156 del 27.10.2022 il Servizio Territoriale (ST) di Arpa di Forlì-Cesena aveva comunicato al Comune di Cesena e al Consorzio di Bonifica della Romagna e, per conoscenza, al Servizio Territoriale di Arpa di Ravenna la conclusione dell'emergenza ambientale causata dallo sversamento dell'olio esausto esternamente all'area di pertinenza della Moretti Sauro S.r.l., con particolare riferimento alle acque superficiali e alle sponde dello Scolo Dismano anche per quanto riguardava il tratto situato nel territorio della Provincia di Ravenna;
5. con nota PG/2023/84200 del 12.05.2023 Arpa SAC di Forlì-Cesena aveva comunicato a tutti i soggetti interessati che il procedimento di bonifica attivato dalla ditta Moretti Sauro S.r.l. con la sopra citata nota

PG/2022/153482 del 20.09.2022 ai sensi dell'art. 245 sarebbe proseguito in riferimento alle procedure operative e amministrative inerenti la sola area corrispondente al piazzale parzialmente asfaltato antistante l'immobile di proprietà della ditta ricadente all'interno del territorio del Comune di Cesena (Foglio 75, particella n. 26 del Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune);

6. con nota acquisita al PG/2023/111922 del 27.06.2023, Moretti Sauro aveva trasmesso gli esiti delle indagini ambientali preliminari eseguite in data 19.06.2023 su n. 2 campioni compositi di terreno superficiale in posto (profondità circa -30 centimetri da p.c.) afferente l'area di piazzale non pavimentata antistante l'immobile della ditta, interessata dallo sversamento di olio esausto e di estensione pari a circa 40 metri quadrati, da cui emergevano, in relazione alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) e Colonna B (siti ad uso commerciale/industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i parametri oggetto di indagine, i superamenti di seguito riepilogati:
 - campione Area 1: "mercurio" (1,3±0,7 mg/kg superamento CSC 1A (1 mg/kg) non confermato a seguito di applicazione del criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura (Arpa LG20/DT), conformità CSC 1B), "idrocarburi pesanti, con C>12" (3.500 mg/kg - superamento CSC 1B (750 mg/kg)) (Rapporto di prova LAV n. 23LA28364 del 23.06.2023);
 - campione Area 2: "idrocarburi pesanti, con C>12" (2.500 mg/kg - superamento CSC 1B (750 mg/kg)) (Rapporto di prova LAV n. 23LA28365 del 23.06.2023);
7. con nota del 01.08.2023, PG/2023/133092 Arpae SAC di Forlì-Cesena aveva richiesto alla ditta Moretti Sauro S.r.l. la trasmissione entro il 30.09.2023 di specifico elaborato progettuale al fine del prosieguo del procedimento amministrativo attivato ai sensi degli artt. 242 e ss. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che la Conferenza di Servizi nella seduta del 14.12.2023 ha proceduto, quindi, alla valutazione della proposta di intervento di bonifica, predisposta ai sensi dell'art. 249 e del relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (aree contaminate di ridotte dimensioni), illustrata al Capitolo 4 del sopra citato *"Progetto di Bonifica - settembre 2023"*, trasmesso con nota acquisita al PG/2023/166438 del 02.10.2023 al fine di fornire riscontro a quanto richiesto da Arpae SAC di Forlì-Cesena con la sopra citata nota del 01.08.2023, PG/2023/133092;

Evidenziato che la Conferenza di Servizi ha provveduto alla valutazione della strategia di intervento individuata e proposta dalla ditta Moretti Sauro S.r.l., ritenuta migliore al fine della bonifica del suolo superficiale risultato impattato dalla tracimazione di acqua mista ad olio esausto in occasione dell'evento del 17.09.2022 (area stimata pari a circa 43 metri quadrati). La proposta di intervento illustrata al Capitolo 4. dell'elaborato *"Progetto di Bonifica - settembre 2023"* consiste nell'asportazione diretta mediante escavatore meccanico del suolo superficiale potenzialmente contaminato presente in corrispondenza dell'area priva di pavimentazione in asfalto (si vedano le Figure 3 e 5 del *"Progetto di Bonifica - settembre 2023"*) da piano campagna fino a una profondità stimata di circa 40-50 centimetri. E' prevista la caratterizzazione del terreno escavato quale rifiuto e suo conferimento presso impianto autorizzato (stimati circa 17-21 metri cubi corrispondenti a circa 30-38 tonnellate di terreno escavato che sarà oggetto di deposito temporaneo all'interno del sito prima del trasporto esterno verso l'impianto di destinazione), il ritombamento dello scavo e il ripristino morfologico del piano campagna con ghiaia stabilizzata o altro inerte idoneo di provenienza documentabile e certificata. L'intervento di bonifica proposto è teso al conseguimento della conformità, per i parametri oggetto di indagine (C≤12, C>12, BTEXS, screening IPA), alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che la Conferenza di Servizi ha preso atto che:

- la ditta Proponente ha comunicato al paragrafo 4.10. del *"Progetto di Bonifica - settembre 2023"* che l'avvio delle attività di bonifica è previsto entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Progetto di Bonifica e dall'accettazione delle garanzie finanziarie e che le attività potranno essere concluse con il collaudo in contraddittorio con Arpae ST di Forlì-Cesena entro 4 (quattro) settimane dall'avvio dei lavori con il conferimento dei rifiuti prodotti entro 90 (novanta) giorni dall'avvio dei lavori (in conformità ai termini previsti per il deposito temporaneo ex artt. 183, comma 1. lettera bb) e 185-bis, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- il legale rappresentante della ditta Proponente nonché proprietaria del terreno distinto al Foglio n. 75, particella n. 26 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Cesena ha comunicato, nel corso della

seduta, che l'area oggetto della proposta di bonifica è attualmente pignorata ma in sua disponibilità fino all'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Forlì per il giorno 16 aprile 2024 e che, pertanto, non possono essere confermati, al momento, i tempi sopra rappresentati per l'avvio delle attività di bonifica;

Dato atto che al paragrafo 4.11. del *"Progetto di Bonifica - settembre 2023"* la ditta Proponente ha comunicato che i costi di bonifica vengono stimati pari a circa 8.000-10.000 Euro;

Evidenziato che la Conferenza di Servizi ha:

- ritenuto condivisibile la proposta della ditta di assumere, quale riferimento per valutare la qualità ambientale della matrice "suolo e sottosuolo insaturo", le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal momento che il sito in oggetto risulta attualmente utilizzato dalla ditta Moretti Sauro S.r.l. come parcheggio e deposito mezzi e da ditta terza per proprie attività correlate all'edilizia (quali scavo e movimentazione terre) e che non risultano, al momento, utilizzi che possano essere ricondotti a "verde pubblico, privato e residenziale" ovvero "agricolo";
- precisato che, qualora, alla luce delle risultanze ottenute al termine degli interventi di bonifica proposti, emergesse il permanere di superamenti residui in riferimento alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) ovvero alle CSC stabilite dal D.M. 46/19 (aree agricole), di tale situazione dovrà essere costituita memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale per consentire opportune valutazioni in caso di eventuale futura riqualificazione del sito;

Dato atto che la rappresentante del Servizio Territoriale (ST) di Arpae di Forlì-Cesena ha riferito le proprie valutazioni di competenza, così come illustrate nella Relazione tecnica acquisita al PG/2023/209411 del 11.12.2023;

Rilevato che la rappresentante di Arpae ST di Forlì-Cesena nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 14.12.2023 ha, inoltre, chiesto rassicurazioni sul fatto che attualmente vi siano garanzie che lo sversamento non possa ripetersi;

Dato atto che il legale rappresentante della ditta Proponente ha riferito che il condotto che metteva in comunicazione la fossa per la manutenzione ed il serbatoio interrato è stato chiuso;

Ritenuto opportuno evidenziare che, alla luce di quanto sopra riferito, Arpae ha invitato il Proponente a rimuovere, in occasione dell'esecuzione del progetto operativo per la bonifica dei terreni, anche il serbatoio interrato ed il relativo pozzetto, dal momento che non svolgono più alcuna funzione e che pertanto possono configurarsi come un rifiuto (ai sensi della definizione ex art. 183 co. 1 lett. a del D.Lgs. 152/06) per il quale va evitato l'abbandono nel suolo (vietato dall'art.192 co.1 del D.Lgs. 152/06);

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria simultanea nella seduta del 14.12.2023, tenuto conto della Relazione tecnica di cui al PG/2023/209411 del 11.12.2023 e del supporto tecnico fornito in seduta da Arpae ST di Forlì-Cesena, ha concordato, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 242, comma 7. e dell'art. 249 e del relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a)) al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel ritenere di poter esprimere parere favorevole all'approvazione dell'elaborato denominato *"Rapporto tecnico Progetto operativo per la bonifica dei terreni a seguito dello spandimento accidentale di olio esausto del 17/09/2022 e considerazioni sulla presenza di alterazioni nelle acque del pozzo"*, datato 29.09.2023, descrittivo, in particolare, della proposta di intervento per il suolo superficiale afferente l'area di piazzale parzialmente asfaltato antistante l'immobile di proprietà della ditta e di proprietà della ditta medesima (circa 43 metri quadrati inseriti all'interno della particella n. 26 del Foglio 75 del Catasto del Comune di Cesena), trasmesso dalla ditta Moretti Sauro S.r.l., ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con nota acquisita al PG/2023/166438 del 02.10.2023, nell'osservanza di specifiche prescrizioni, così come riportate al punto 2. del dispositivo della presente Determinazione;

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di 346,00 Euro eseguito dalla ditta Proponente Moretti Sauro S.r.l. in data 26.01.2024 in relazione agli oneri amministrativi previsti dal *"Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna"* approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività relativa all'approvazione del Progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata (art. 249 D.Lgs.

152/2006), per il sito in oggetto che risulta occupare un'area stimata pari a circa 43 metri quadrati, inferiore a 1.000 mq;

Visto, pertanto, l'elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l'approvazione:

1. *“Rapporto tecnico Progetto operativo per la bonifica dei terreni a seguito dello spandimento accidentale di olio esausto del 17/09/2022 e considerazioni sulla presenza di alterazioni nelle acque del pozzo”, datato 29.09.2023, acquisito al PG/2023/166438 del 02.10.2023, relativamente alla proposta di intervento di bonifica a carico del suolo superficiale potenzialmente contaminato afferente l'area di piazzale parzialmente asfaltato di Via Dismano, 1807 - Cesena (FC);*

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Viste la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31.03.2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 avente ad oggetto *“Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. DET-2020-1011 del 30.12.2020 con cui è stato conferito l'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* al Dr. Cristian Silvestroni;

Dato atto che il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Cristian Silvestroni;

D E T E R M I N A

1. **di approvare ai sensi dell'art. 242, comma 7. e dell'art. 249** (procedura semplificata per aree contaminate di ridotte dimensioni, inferiori ai 1.000 metri quadrati) e relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a) (bonifica per riportare i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l'analisi di rischio)) **del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Progetto di Bonifica** proposto per la matrice **“suolo superficiale insaturo”** afferente l'area di piazzale antistante l'immobile di proprietà della ditta sito in **Via Dismano, 1807 - Cesena (FC)** illustrato nell'elaborato denominato *“Rapporto tecnico Progetto operativo per la bonifica dei terreni a seguito dello spandimento accidentale di olio esausto del 17/09/2022 e considerazioni sulla presenza di alterazioni nelle acque del pozzo”*, datato **29.09.2023**, acquisito al PG/2023/166438 del 02.10.2023;

2. **di autorizzare** l'esecuzione dell'intervento di bonifica proposto a carico della matrice ambientale "suolo superficiale insaturo" nel rispetto delle **prescrizioni** stabilite dalla Conferenza di Servizi decisoria simultanea nella seduta del 14.12.2023, di seguito riportate:

2.1. la ditta Proponente Moretti Sauro S.r.l. dovrà provvedere alla presentazione **entro il 15.02.2024** di idonea garanzia finanziaria di importo pari a 5.000,00 Euro, pari al 50% del costo stimato degli interventi di bonifica (rif. paragrafo 4.11. del "Progetto di Bonifica - settembre 2023" pari a 8.000,00/10.000,00 Euro), conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dovrà essere prestata a favore del Comune di Cesena il quale successivamente provvederà a trasmettere la relativa nota di accettazione alla ditta e, per conoscenza, ad Arpae SAC di Forlì-Cesena.

La garanzia finanziaria dovrà essere trasmessa in originale al Comune di Cesena ed in copia, per conoscenza, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC).

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti, secondo le seguenti indicazioni:

a) si dovrà utilizzare lo schema di fidejussione riportato in allegato alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2218/2015 (rif. "Allegato parte integrante – 13") e costituente l'Allegato 1 al presente atto, secondo una delle seguenti modalità alternative e precisamente:

- fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
- polizza assicurativa prestata da Società di Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

b) la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria rilasciata dal Comune di Cesena dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

c) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata prevista per l'esecuzione degli interventi di bonifica autorizzati con il presente provvedimento (quattro (4) settimane), maggiorata di un anno, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica. Tale garanzia potrà essere svincolata successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica attestante il completamento degli interventi di bonifica conformemente al Progetto di Bonifica approvato, a seguito di apposita richiesta da parte della ditta Proponente Moretti Sauro S.r.l.;

2.2. la ditta Proponente dovrà provvedere a trasmettere agli Enti, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, apposita comunicazione relativa alla data di avvio delle attività di bonifica e apposite comunicazioni relative alle date previste per le diverse fasi dell'intervento, con un preavviso di almeno 15 giorni, per consentire ad Arpae ST di Forlì-Cesena la programmazione delle eventuali attività di verifica e controllo. L'avvio delle tempistiche previste si intenderà riferito alla data effettiva di inizio lavori (**durata prevista per la bonifica: circa quattro (4) settimane comprensive del collaudo in contraddittorio con Arpae ST di Forlì-Cesena**).

Si stabilisce che l'avvio delle attività di bonifica dovrà avvenire entro e non oltre il termine del 15.05.2024:

2.3. dovrà essere redatto il "giornale dei lavori" (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo e, comunque, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica e corredato da planimetrie in corso d'opera descrittive delle successive fasi degli interventi di bonifica che verranno eseguiti, con particolare riferimento alla raffigurazione delle dimensioni effettive dell'area di scavo realizzata e dei reali volumi di terreno movimentati;

2.4. durante le attività di scavo da realizzare in corrispondenza dell'area oggetto dell'intervento di bonifica proposto, il materiale di diversa natura (ad esempio, demolizione aree pavimentate, terreno di riporto, terreno potenzialmente contaminato, ecc.) dovrà essere rimosso e

successivamente depositato in aree di stoccaggio dedicate, in maniera distinta, evitando la miscelazione dei materiali, per consentire il corretto smaltimento delle diverse categorie di rifiuto sulla base della specifica classificazione EER. Dovrà essere predisposta apposita Relazione Tecnica descrittiva delle modalità con cui si è proceduto alla formazione e alla gestione dei cumuli in cui sono state raggruppate le diverse tipologie omogenee di materiali;

- 2.5. i rifiuti prodotti nell'ambito dell'esecuzione dell'intervento di bonifica a carico del suolo superficiale dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare, in riferimento alle modalità con cui effettuare il deposito temporaneo dei materiali escavati e ubicati in sito presso area dedicata, si segnala l'obbligo di operare nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni previste a riguardo dalla normativa vigente in materia di rifiuti con particolare riferimento ai limiti stabiliti dall'art. 183, comma 1, lettera bb) e dall'art. 185 bis, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il mancato rispetto di tali condizioni fa ricadere lo stoccaggio dei suddetti materiali nell'ambito delle operazioni di deposito preliminare o di messa in riserva, che necessitano di autorizzazione preventiva allo svolgimento di tali attività di gestione rifiuti;
- 2.6. l'area di scavo che verrà realizzata, durante i periodi notturni e diurni di inattività, dovrà essere isolata dal piano cantiere e dal piano campagna e coperta mediante teli impermeabili, al fine di impedirne il contatto con le acque di origine meteorica;
- 2.7. per il riempimento dell'area di scavo e per il ripristino morfologico del piano campagna dovrà essere utilizzato materiale di provenienza esterna certificata con caratteristiche meccaniche conformi ed idonee all'utilizzo in sito; a riguardo, dovrà essere fornito apposito certificato riportante l'indicazione della quantità di terreno utilizzata e la dichiarazione di origine e conformità;
- 2.8. al fine del collaudo dell'intervento di bonifica a carico della matrice ambientale "suolo superficiale insaturo" e della restituibilità del sito in oggetto, al termine delle attività di campo previste che si stimano svolgersi in un arco temporale di circa quattro (4) settimane (rif. paragrafo 4.10. del "Progetto di Bonifica - settembre 2023") dovranno essere prelevati e analizzati campioni di terreno rappresentativi dell'area di scavo realizzata in contraddittorio con i tecnici di Arpae ST di Forlì-Cesena.

Si precisa che la modalità di campionamento potrà essere ridefinita in campo alla luce delle condizioni sito-specifiche di scavo accertate e condivisa dalla ditta Proponente e dai tecnici di Arpae, al fine di accertare la conformità, per i parametri oggetto di indagine, agli obiettivi di bonifica stabiliti, costituiti dalle relative Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'assenza di potenziale contaminazione residua a carico del terreno. A riguardo, Arpae ST di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 15 giorni.

I parametri oggetto di collaudo sono: "idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ " e "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ", BTEXS e screening IPA;

- 2.9. il prelievo e l'analisi chimica dei campioni di terreno dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni "Campionamento terreni e acque sotterranee" e "Metodiche analitiche" dell'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.10. al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpae di Ravenna. Si precisa, a riguardo, che le attività analitiche dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità; sarebbe opportuno, pertanto, che le certificazioni analitiche e i rapporti di prova prodotti venissero emessi da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA per le prove analitiche richieste;
- 2.11. conformemente a quanto previsto dall'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'elaborazione dei risultati analitici dovrà esprimere l'incertezza del valore di concentrazione determinato per ciascun campione, provvedendo a riportare i metodi e i calcoli statistici adottati nell'espressione dei risultati e della deviazione standard;
- 2.12. qualora in fase di scavo venissero individuati "hot spot" di potenziale contaminazione con areale e/o a profondità maggiori di quelli previsti si dovrà procedere alla loro asportazione qualora

tecnicamente fattibile con i mezzi di escavazione disponibili in cantiere, in accordo con i tecnici di Arpae ST di Forlì-Cesena, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti.

Se non fosse tecnicamente possibile procedere ad ulteriori escavazioni ovvero se al termine degli interventi di bonifica proposti, alla luce degli esiti delle indagini di restituibilità ai fini del collaudo effettuate in contraddittorio con i tecnici di Arpae ST di Forlì-Cesena, venisse accertato il persistere della situazione di potenziale contaminazione residua a carico del terreno insaturo, la ditta Proponente, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita Variante al Progetto di Bonifica approvato che proponga tecnologie di bonifica alternative ovvero ad implementare la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica da sottoporre alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi;

- 2.13. la richiesta di rilascio da parte di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica, dovrà essere presentata solo successivamente all'avvenuto ripristino dell'area in oggetto. Tale richiesta dovrà essere presentata dalla ditta Proponente, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, utilizzando il Modulo I e il Modulo I1 predisposti dalla Regione Emilia-Romagna (e reperibili al seguente indirizzo <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/bonifica-siti-contaminati>) ad Arpae SAC di Forlì-Cesena e, per conoscenza, ad Arpae ST di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena.

Unitamente ai suddetti Modulo I e Modulo I1, la ditta Proponente dovrà trasmettere ad Arpae SAC di Forlì-Cesena le informazioni necessarie al fine dell'emissione del bollettino PagoPA per il pagamento degli oneri previsti dal *“Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna”* approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività relativa al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica (l'attività “12.8.5.7” prevede un importo pari a 346,00 Euro per un sito fino a 2.000 mq + ulteriori 100 Euro ogni ulteriori 1.000 mq);

- 2.14. al fine della restituibilità, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita Relazione Tecnica di fine lavori nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:

- 1) dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto;
- 2) dovrà essere relazionato in merito alle dimensioni areali e alla profondità dello scavo eseguito, ai quantitativi (tonnellate e metri cubi) di terreno smaltiti e alle concentrazioni effettivamente rimaste in sito;
- 3) dovrà essere trasmessa copia del “giornale dei lavori” di cui al punto 2.3. delle prescrizioni;
- 4) dovranno essere allegati i Rapporti di prova del Laboratorio scelto dal Proponente e di Arpae relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di terreno prelevati dallo scavo realizzato (fondo e pareti, ove sussistenti) tese all'accertamento della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati ai relativi valori di CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- 5) dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al materiale di provenienza esterna al sito che verrà utilizzato per il riempimento dell'area di scavo (tipologia materiale, caratteristiche, quantità, denominazione luogo di produzione, certificazioni/Rapporti di prova recenti);
- 6) dovranno essere allegate le copie delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito degli interventi di bonifica, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino;
- 7) dovrà essere allegata la copia dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti prodotti.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa ad Arpae SAC di Forlì-Cesena, ad Arpae ST di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena;

3. **di precisare** che ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;
4. **di demandare** ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 44/95, l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi e delle attività approvati con il presente atto;
5. **di dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo al presente atto, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
7. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
8. **di precisare** che il presente atto viene trasmesso alla ditta Proponente Moretti Sauro S.r.l. e ai propri progettisti/consulenti incaricati;
9. **di stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena - Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena e alla Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza ovvero per opportuna conoscenza;
10. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
11. **di avvertire** che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti*

**Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Premesso che:

- 1) la Societàdomiciliata inC.F...../p. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Città Metropolitana di Bologna/ARPA-E /Regione/Ministero)..... ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006;
- 2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro.....pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- 3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- 4) è denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art.1- Costituzione della garanzia

La sottoscritta

Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore sig.,

oppure

Società di Assicurazione....., autorizzata con provvedimento n.....del....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via.....(cod. fiscale:...../partita I.V.A.....),

con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutata annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione e accettazione dell'Ente garantito.

Art. 3. Calcolo del premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 del Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art.6. Durata della garanzia.

Il presente contratto ha una durata di (mesi, anni), pari ai termini previsti per la realizzazione degli interventi autorizzati con il provvedimento di cui al punto 1) delle premesse, maggiorata di un anno, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica.

L'efficacia del presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito corrispondente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Ente responsabile del procedimento di Bonifica, come disposto dall'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce "...La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7...".

Art. 7. Svincolo della garanzia

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società l'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art.8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

9 Art. 10. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fideiussione/polizza stessa.

10
Art. 11. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.